

ATTIVITA' PRODUTTIVE: CERTIFICAZIONE di AGIBILITA' SISMICA OBBLIGHI STABILITI dalla LEGGE 122/2012

A seguito dei fenomeni sismici iniziati il 20 Maggio 2012, in ragione delle carenze strutturali e delle vulnerabilità dimostrate da alcune tipologie di edifici prefabbricati frequentemente impiegati nell'edilizia produttiva, la legge 122/012 al c. 7 dell'Art. 3 ha posto in capo al titolare dell'attività produttiva l'obbligo di acquisire la certificazione di agibilità sismica per i fabbricati in cui si svolge l'attività, rilasciata a seguito di verifica di sicurezza degli stessi; detta certificazione risulta necessaria per riprendere le attività.

E' bene specificare che è necessario attivare la procedura di acquisizione dell'agibilità sismica solo per i fabbricati produttivi che già prima degli eventi sismici risultavano caratterizzati da almeno una delle 3 carenze strutturali importanti che la stessa legge 122/2012 individua, quali: mancanza di collegamenti tra elementi strutturali, presenza di tamponamenti prefabbricati mal ancorati o presenza di scaffalature pesanti non adeguatamente controventate che possano innescare collassi anche strutturali; in analogia detta procedura si applica anche qualora le medesime carenze, o altre individuate dal tecnico incaricato, siano state poste in essere dai danneggiamenti causati alla struttura dagli eventi sismici.

Per ciò che concerne l'applicabilità territoriale degli obblighi di legge, controllato di ricadere tipologicamente nelle casistiche sopra descritte, tutte le strutture ricomprese nei comuni del cratere sismico (elenco in allegato 1 legge 122) dovranno attivare la procedura per l'acquisizione dell'agibilità sismica, mentre fuori da detti territori la prassi è da attivarsi solo in caso di carenze strutturali indotte dai danneggiamenti subiti a seguito degli eventi sismici. In quest'ultimo caso i danni devono essere stati accertati unicamente da organismi competenti per le verifiche di agibilità post-sisma.

Rimosse debitamente le carenze, preesistenti o indotte dal sisma, è possibile acquisire l'agibilità sismica provvisoria che si perfezionerà in definitiva solo a seguito di verifica di sicurezza del fabbricato.

Ai fini della verifica di sicurezza del fabbricato, specifiche disposizioni sono indicate al comma 10 dell'art. 3; detto comma infatti apre ad una verifica speditiva della struttura che non è eseguita in conformità alle procedure descritte dalle norme tecniche vigenti, ma bensì è basata sulle evidenze di capacità dimostrate in virtù "collaudo" indotto dagli eventi sismici. Infatti, partendo dai dati di scuotimento registrati da INGV, qualora sia possibile dimostrare che la struttura abbia subito una accelerazione spettrale superiore al 70% dell'accelerazione di progetto di un equivalente edificio di nuova realizzazione, rimanendo in campo elastico con TUTTE le sue parti strutturali e non, ivi compresi gli impianti, essa potrà considerarsi già di fatto verificata e il certificato provvisorio potrà essere perfezionato in quello definitivo. In tutte le altre situazioni, ovvero: mancato superamento della soglia del 70% dell'accelerazione di progetto e/o presenza di danni, la verifica dovrà essere condotta secondo le disposizioni delle norme tecniche vigenti, entro il 08/06/2013. Interventi sul fabbricato si renderanno necessari ogni qual volta le risultanze attestino un livello di sicurezza inferiore al 60% di quello richiesto ad un edificio nuovo; tempistiche di intervento variabili da 4 a 8 anni sono previste in funzione della vulnerabilità riscontrata in sede di verifica e specificate nel medesimo c. 10 dell'Art. 3.

Le mappe di scuotimento pubblicate all'interno dell'Ordinanza Commissariale n. 35/2013 supportano quindi le figure coinvolte negli adempimenti di cui al comma 7 art. 3 poiché, a partire dai dati puntali INGV e mediante elaborazione degli stessi, la commissione incaricata dello studio ha concretizzato una procedura che individua, in funzione della classe d'uso del fabbricato, quell'area del cratere sismico (33 comuni) in cui è lecito ipotizzare che in media si sia superato su tutti i periodi contemplati dallo spettro elastico il 70%

dell'accelerazione di progetto per edifici nuovi; questo ovviamente senza precludere la possibilità, al tecnico incaricato della verifica, di analizzare nel dettaglio la situazione relativa al proprio fabbricato trasformando i dati INGV secondo una metodologia più calzante al singolo caso esaminato. Dette mappe sono disponibili on line con un livello di dettaglio tale da poter individuare su di esse il singolo edificio che, qualora ricompreso o intersecato dalla linea relativa alla propria classe d'uso potrà essere considerato come edificio che ha subito una accelerazione spettrale superiore al 70% di quella di progetto.

Si allega alla presente uno schema illustrativo della procedura per l'acquisizione dell'agibilità sismica dei produttivi qui descritta.

A sostegno delle imprese insediate nelle aree colpite dal sisma, sono stati stanziati finanziamenti per la messa in sicurezza dei fabbricati destinati ad attività produttive. I canali messi a disposizione dal Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato sono sostanzialmente due:

- Ordinanza del Commissario Delegato n. 23/2013 per interventi di rimozione delle carenze strutturali finalizzati alla prosecuzione delle attività,
- Ordinanza del Commissario Delegato n. 57/2012 e s.m.i. (n. 74/2012, n.15/2013, n.42/2013) per interventi di riparazione, ripristino, ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione.

Per maggiori informazioni e organizzazione di incontri fare riferimento alla Segreteria del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli: telefono 051.5274792 e-mail segrgeol@regione.emilia-romagna.it